



## **Università degli Studi di Bari**

**In data 31.5.2007, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE**

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno concordato, nell'incontro del 23.4.2007, il testo relativo all'ipotesi di accordo in materia di "*Trattamento economico accessorio*";

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 21.5.2007, non ha formulato rilievi circa la compatibilità dell'ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.5.2007, ha deliberato di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del suddetto accordo,

**STIPULANO  
L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI**

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI**



# Università degli Studi di Bari

## ACCORDO IN MATERIA DI

### TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

#### CAPO I

(Ripartizione delle risorse residue di cui all'art. 67 del CCNL  
1998/2001)

#### ART. 1

##### (Risorse finanziarie disponibili)

Lo stanziamento sul capitolo di spesa 101300 "Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva ed individuale art. 67 - C.C.N.L. 98/01", per gli anni 2004, 2005 e 2006, presenta una disponibilità residua pari, rispettivamente, a Euro 59.750,01, Euro 393.340,22 ed Euro 540.257,22, detratte le somme finalizzate alla remunerazione del disagio e del rischio, alla progressione economica, ai compensi per specifiche attività e prestazioni.

Per le finalità di cui al presente capo, pertanto, risulta disponibile la somma complessiva di Euro 993.347,45.

La medesima è incrementata di quota parte, pari a € 85.000,00, dello stanziamento per il lavoro straordinario relativo all'anno

2006, nonché, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del CCNL 28.3.2006, di quota parte pari a Euro 120.392,00, a valere sul Fondo Comune di Ateneo, anno 2006, per un totale di Euro 1.198.739,45.

## **ART. 2**

### **(Produttività collettiva e miglioramento dei servizi istituzionali)**

Le Parti prendono atto che nel periodo 1.1.2005 - 31.12.2006 è proseguito il processo di miglioramento dei servizi resi dal personale tecnico amministrativo e che in tale processo è possibile riconoscere la realizzazione di un Progetto generale di ateneo. La partecipazione a detto processo di miglioramento viene remunerata, con riferimento al biennio di cui sopra, con la somma di € 478.739,45.

Il predetto importo viene ripartito tra tutto il personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato, ad esclusione del personale che abbia conservato le qualifiche del "ruolo ad esaurimento" e di quello collocato nella categoria delle "Elevate Professionalità".

Ferma restando l'esclusione del personale di cui sopra, e nelle more della definizione delle spettanze derivanti dall'applicazione degli articoli 28 e seguenti del CCNL 2002-2005, al personale conferito in convenzione con il S.S.N. viene corrisposta l'indennità di cui trattasi, in via transitoria e salvo successivo eventuale recupero.

Il compenso individuale è calcolato su base annua ed è correlato alla categoria rivestita alla data del 31.12.2005 e del 31.12.2006.

La quota individuale è attribuita sulla base delle seguenti proporzioni:

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROPORZIONE</b>
<i>B</i>	1
<i>C</i>	1,5
<i>D</i>	2

In caso di nuove assunzioni o di cessazioni a qualunque titolo, in corso d'anno, la quota da corrispondere è proporzionale alle giornate di effettivo servizio relative all'anno di riferimento.

L'indennità in parola spetta per i soli giorni di effettiva presenza in servizio risultanti al sistema di rilevazione.

Ne consegue che dal compenso individuale è detratta l'eventuale quota parte relativa al numero di giorni di assenza maturati nel periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2006, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, commi 8 e 14, del CCNL 9.8.2000, fatta eccezione per le seguenti fattispecie:

- a) assenza per congedo di maternità e/o paternità;
- b) assenza per fruizione delle ferie spettanti;
- c) assenza per incarichi di missione o per partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione;
- d) assenza per infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio;
- e) assenza per fruizione giornaliera di permesso sindacale retribuito o per distacco sindacale;
- f) assenza per fruizione permesso mensile di cui all'articolo 33 della L. n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) assenza giornaliera per riposo compensativo.

Le somme residue a seguito di eventuale decurtazione saranno redistribuite tra gli aventi titolo.

I compensi individuali saranno erogati, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma IX.

### **ART. 3**

**(Istituzione indennità accessoria mensile ex art. 41 del CCNL 2002-2005)**

A far tempo dall'1.2.2005, è istituita l'indennità accessoria mensile di cui all'articolo 41, comma IV, del CCNL di comparto relativo al quadriennio normativo 2002-2005.

L'importo annuo da destinare al finanziamento dell'indennità in parola è pari a Euro 340.000,00 per l'esercizio finanziario 2005; a 380.000,00 per l'esercizio finanziario 2006; a Euro 450.000,00 per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

Tale importo viene ripartito tra tutto il personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, ad esclusione del personale che abbia conservato le qualifiche del "ruolo ad esaurimento" e di quello collocato nella categoria delle "Elevate Professionalità".

Ferma restando l'esclusione del personale di cui sopra, e nelle more della definizione delle spettanze derivanti dall'applicazione degli articoli 28 e seguenti del CCNL 2002-2005, al personale conferito in convenzione con il S.S.N. viene corrisposta l'indennità di cui trattasi, in via transitoria e salvo successivo eventuale recupero.

L'indennità mensile è riconosciuta per dodici mensilità ed è correlata alla categoria rivestita in ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

La quota individuale è attribuita sulla base delle seguenti proporzioni:

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROPORZIONE</b>
<i>B</i>	1
<i>C</i>	1,1
<i>D</i>	1,2

In caso di nuove assunzioni o di cessazioni a qualunque titolo, in corso d'anno, la quota da corrispondere viene erogata per i mesi o frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio relativo all'anno di riferimento.

L'indennità in parola non compete per i giorni di assenza per i quali non è prevista alcuna retribuzione ed è decurtabile solo in caso di sciopero.

Con riferimento agli anni 2005 e 2006, l'indennità di cui trattasi sarà corrisposta in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di stipula definitiva del presente accordo.

Per l'anno 2007 e successivi, gli importi individuali, determinati con riferimento al numero di personale in servizio alla data dell'1.1.2007, saranno erogati con cadenza mensile.

Il disposto di cui al presente articolo ha efficacia fino alla stipula di successivo contratto integrativo nella stessa materia.

#### **ART. 4**

##### **(Spesa)**

La spesa complessiva di cui agli articoli 2 e 3 del presente accordo graverà sui fondi indicati all'art. 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie certificate dal Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie.

### **CAPO II**

#### **(Criteri per la ripartizione delle risorse per compensi per lavoro straordinario tra le varie strutture)**

#### **ART. 5**

Le risorse disponibili per remunerare le ore di lavoro straordinario, relative agli esercizi finanziari 2006, 2007 e successivi, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente:

- **40%** da suddividere per il numero complessivo delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate a tutte le Strutture universitarie. Ciascuna Struttura disporrà di un budget complessivo di ore di lavoro straordinario pari al monte ore unitario (come innanzi calcolato) moltiplicato per il numero di unità di personale tecnico amministrativo assegnato a ciascuna medesima Struttura.

Nell'ambito del monte ore complessivamente assegnato alla Struttura, il Responsabile della stessa, per far fronte a particolari esigenze, dispone l'attribuzione delle ore a ciascun dipendente.

• **60%** da riservare al Direttore Amministrativo per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate per particolari esigenze di carattere generale dell'Istituzione.

Salvo casi eccezionali, il tetto massimo individuale di ore di lavoro straordinario e' fissato in n. 180 ore ed il tetto mensile massimo individuale in n. 30.

#### **ART. 6**

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate dal Responsabile di struttura e prestate dal lavoratore, possono essere accantonate, qualora il dipendente ne faccia richiesta, in un conto ore individuale per essere fruite quale riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze organizzative del servizio. Le Parti concordano che il termine previsto dal II comma dell'articolo 27 del CCNL 9.8.2000, confermato dal CCNL 27.1.2005, sia procrastinato al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di effettuazione del lavoro straordinario.

#### **ART. 7**

La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 5 del presente accordo graverà sull'apposito Capitolo di bilancio, relativamente agli esercizi finanziari 2006, 2007 e successivi.

#### **ART. 8**

Della distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni sarà fornita l'informativa prevista dal CCNL di comparto, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Per l'anno 2006 detta informativa sarà fornita entro il 31.10.2007.

La Parte pubblica si impegna a contenere, per l'anno 2007, l'utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le ore di lavoro straordinario, per un ammontare di Euro 150.000,00, al fine di

rendere disponibili i risparmi accertati per l'incremento del fondo di cui all'art. 67 del CCNL 9.8.2000.

### **CAPO III**

**(Risorse residue fondo ex art. 67 del CCNL 1998-2001, anno 2007)**

#### **ART. 9 (Impegni)**

Entro il 31.5.2007, le Parti si impegnano a definire i criteri per l'utilizzo delle risorse residue del fondo come sopra rubricato, a partire dall'1.1.2007, relativi alle indennità accessorie di cui all'art. 63 del CCNL 9.8.2000.

Entro lo stesso termine, le Parti si impegnano, altresì, a parità di risorse impegnate, a ridefinire e aggiornare i criteri di erogazione dei compensi per le attività che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti.